


Allegato delibera del C.M.
n. 58 del 5.8.2020



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Regolamento sul diritto di interpello

Approvato con deliberazione della Città Metropolitana di Bari

n. ~~60 del 00/00/2020~~

58 del 5.8.2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Articolo 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello	pag. 3
Articolo 3 - Istanza di interpello	pag. 4
Articolo 4 - Adempimenti della Città Metropolitana	pag. 5
Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello	pag. 6
Articolo 6 - Norma di rinvio	pag. 6
Articolo 7 - Clausola di adeguamento	pag. 6
Articolo 8 - Entrata in vigore	pag. 7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi della Città Metropolitana di Bari.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Città Metropolitana» si intende il Servizio Tributi della Città Metropolitana di Bari.
3. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o se le operazioni fiscali da lui già realizzate, o che intende realizzare, integrino la fattispecie di abuso del diritto, e quale sarà il comportamento della Città Metropolitana in sede di controllo. Per "abuso del diritto" si intende il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, sebbene non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in assenza di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

Articolo 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi imposti dalla Città Metropolitana e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla medesima, può inoltrare l'istanza di interpello a tale Ente.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente e da coloro che rivestono il ruolo di sostituti e responsabili d'imposta.
4. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare: a) istanze di interpello sulla base di specifico

mandato da parte di un contribuente; b) istanze di interpello che abbiano ad oggetto comportamenti o situazioni riferibili ad un loro caso concreto e personale (in quanto involgenti, ad esempio, adempimenti tributari di loro spettanza); c) istanze di consulenza riferite a quesiti di interesse generale della categoria rappresentata, o comunque ad una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. Nei predetti casi di cui alle lettere a)-b)-c) è opportuno che le istanze presentate siano correttamente qualificate, indicando espressamente se si tratta di istanze di interpello ovvero di consulenza giuridica. Nel caso di cui alla lettera c), la risposta fornita dalla Città Metropolitana non produrrà gli effetti di cui all'articolo 5.

5. L'istanza di interpello dovrà essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata alla Città Metropolitana mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e degli eventuali recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni della Città Metropolitana e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso della Città Metropolitana ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, la Città Metropolitana invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

5. Nelle istanze di interpello presentate dai soggetti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, è sempre necessario che siano indicate anche le generalità delle parti cui si riferisce il rapporto oggetto dell'interpello.

Articolo 4 - Adempimenti della Città Metropolitana

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dalla Città Metropolitana è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dello stesso Ente.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, la Città Metropolitana può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'Ente e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte di esso, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza

di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite dalla Città Metropolitana sono pubblicate sul suo sito web istituzionale.

Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili, ai sensi dell'articolo 3, non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che la Città Metropolitana concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dalla Città Metropolitana, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. La Città Metropolitana può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 6 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 7 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alla sua approvazione.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti al testo vigente.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla esecutività della delibera consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

